

ALLEGATO E)
REPERTORIO N. 67.880
RACCOLTA N. 15.991

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione

Viene costituita una Fondazione denominata "Fondazione di partecipazione per le ricerche di storia sociale e religiosa ONLUS" o più brevemente: "Fondazione di Storia Onlus", in continuità con l'Istituto per la storia sociale e religiosa fondato a Vicenza nel 1975 da Gabriele De Rosa e Mariano Rumor

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazione disciplinato dal Codice Civile.


La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Il logo della Fondazione consiste:



Istituto
di Storia

Onlus - Vicenza



Articolo 2 - Qualificazione

1. In relazione alla attività svolta, la Fondazione si qualifica quale Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 ed opera sul territorio nazionale ed internazionale.

2. Oltre che nella denominazione, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" dovrà essere contenuto in qualsiasi segno distintivo della Fondazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 3 - Sede

1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Vicenza, Palazzo Giustiniani Baggio, in Contrà San Francesco, n°41.

2. La Fondazione svolge la propria attività in Italia ed all'estero e può istituire e sopprimere sedi e uffici.

Articolo 4 - Scopi

La Fondazione si propone i seguenti scopi elencati in via esemplificativa e non esaustiva:

1. promuovere e potenziare gli studi di storia, con particolare riferimento alla storia sociale e religiosa.
2. promuovere e potenziare detti studi, quale referente di una rete di centri di ricerca, università, accademie italiane e straniere, in modo da realizzare sinergicamente progetti di comune interesse;
3. reperire, tutelare e utilizzare, nel rispetto delle

norme vigenti, ogni tipo di fonte, al fine di ricostruire la storia delle comunità nei suoi vari aspetti;

4. facilitare, nell' ambito di detti studi, anche mediante borse di studio, l'accesso alla ricerca storica e la produzione di contributi scientifici di giovani italiani e non italiani, che abbiano compiuto studi qualificati e si riconoscano nei progetti e nei metodi di lavoro della Fondazione.
5. favorire lo scambio di studiosi provenienti da Università e Centri di cultura italiani e stranieri;
6. approfondire la conoscenza della storia delle Venezie, tanto nella loro identità complessiva quanto in quella delle singole comunità locali ivi compresa la storia delle Venezie nel mondo.
7. contribuire all'aggiornamento degli insegnanti di storia;
8. fornire strumenti di conoscenza e di approccio agli imprenditori delle Venezie che operano nel mondo.
9. incrementare strumenti di lavoro - quali una biblioteca, banche-dati, fondi archivistici - che siano riconosciuti utili per gli scopi della Fondazione;
10. organizzare riunioni, convegni, seminari, incontri a diversi livelli, stages e corsi formativi, in ordine alle finalità previste; curare la pubblicazione di contributi scientifici e culturali.

Articolo 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

2. La Fondazione potrà inoltre in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) organizzare conferenze, esposizioni e congressi;
- b) promuovere la pubblicazione, la diffusione e la divulgazione di opere scientifiche e culturali, anche attraverso la gestione di siti internet, postali e blogs;
- c) istituire una specifica sezione di attività finalizzata al reperimento di contributi e/o di fondi da parte di donatori, pubblici e privati.

3. La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste dal D.Lgs. 460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

4. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà compiere, ancorché in via non prevalente e accessoria, operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in enti italiani ed esteri aventi finalità analoghe, affini o connesse alle proprie, salvo i limiti stabiliti dalla legge con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico.

Articolo 6- Durata

La fondazione ha durata illimitata.

Articolo 7 - Vigilanza

L'Autorità competente vigila sull'attività della fondazione ai sensi dell'art. 25 del codice civile.

Articolo 8- Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione, costituito da beni mobili, mobili registrati e immobili e da valori finanziari, versati e/o conferiti dai Fondatori all'atto della costituzione o successivamente, anche da non fondatori, sia una tantum che con versamento a carattere continuativo;
- b) dai lasciti, dalle donazioni, dalle oblazioni, dalle erogazioni liberali e dai finanziamenti comunque denominati, espressamente destinati dal disponente al patrimonio o a tale fine destinati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) dagli avanzi di gestione a tal fine destinati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Al fine del proprio ordinario funzionamento la Fondazione utilizza il fondo di gestione costituito da:

- a) le somme e i contributi a qualsiasi titolo acquisiti dall'Ente, fatti salvi quelli espressamente destinati al fondo di dotazione;
- b) i redditi del proprio patrimonio di cui al precedente comma 1;
- c) i proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

3. E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione a qualunque titolo o in qualunque forma, come stabilito al successivo art. 8.


4. La fondazione amministra il proprio patrimonio per il perseguimento delle finalità previste dallo statuto, operando nel rispetto dei principi di economicità della gestione, secondo criteri prudenziali di rischio, in modo da tutelare il valore economico e patrimoniale.

Articolo 9- Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. La Fondazione ha l'obbligo di redigere il bilancio consuntivo e preventivo.

3. Il bilancio di previsione va approvato entro il mese di dicembre ed il bilancio consuntivo entro il mese di aprile, qualora particolari esigenze lo richiedano l'approvazione può avvenire entro il 30 giugno. Il bilancio consuntivo è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, nel rispetto delle norme vigenti e degli indirizzi in tema di Fondazioni ed Enti non commerciali, nonché secondo i principi e i criteri del Codice Civile in tema di società di capitali, per quanto compatibili ed applicabili.

A circular stamp containing a handwritten signature in dark ink. The signature is stylized and appears to be a set of initials or a name. The stamp has a slightly textured, grainy appearance.

4. I bilanci, preventivo e consuntivo devono essere accompagnati da una relazione del Consiglio di Amministrazione che illustra i contenuti della gestione prevista e conseguita. Al bilancio consuntivo è allegata, quale parte integrante, una relazione sulle attività svolte. Copia del bilancio consuntivo, con i relativi allegati, è inviata al Consiglio Generale dei Partecipanti, entro sessanta (60) giorni dall'avvenuta approvazione.

5. Gli eventuali avanzi annuali dovranno essere impiegati:

1 - per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni dello stesso per perdite pregresse, prima che per altre finalità;

2 - per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

3 - per quanto dovesse residuare, a riserve ad incremento del patrimonio.

6. La Fondazione non potrà distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento, abbiano finalità affini o complementari.

Articolo 10- Fondatori

Sono Soci fondatori coloro che erano già soci della Associazione Istituto per la storia sociale e religiosa .

Possono divenire soci Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al patrimonio nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del presente Statuto.

Possono inoltre essere ammesse , quali soci fondatori, le Università, senza vincolo di contribuzione monetaria al patrimonio della fondazione.

Articolo 11 - Partecipanti.

Sono Partecipanti oltre ai soci Fondatori di cui all'art. 10 primo comma ed i soci Fondatori successivamente nominati, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo gli scopi della Fondazione, contribuiscono alla gestione della stessa ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente erogato.

Articolo 12 - Prerogative dei Partecipanti

I Partecipanti conoscono le attività della Fondazione, partecipano alle iniziative alle quali sono invitati e con modalità compatibili con l'attività della stessa consultano archivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, anche su supporto informatico, .

Articolo 13 - Recesso

I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il recesso avrà efficacia dalla delibera di presa d'atto e di constatazione di adempimento degli obblighi assunti, del Consiglio di Amministrazione, che dovrà riunirsi nella prima data utile, secondo il calendario previsto. Non avrà comunque effetto prima di tre mesi dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 14 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- * il Consiglio di Amministrazione;
- * il Presidente;
- * il Comitato Scientifico;
- * il Consiglio Generale dei Partecipanti;
- * il Collegio dei Revisori.

Articolo 15 - Il Consiglio di Amministrazione


1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da dodici a quindici componenti dei quali:

- quattro o cinque rimangono in carica fino alla data di approvazione del secondo bilancio successivo alla nomina;
- quattro o cinque rimangono in carica fino alla data di approvazione del terzo bilancio successivo alla nomina;
- quattro o cinque rimangono in carica fino alla data di approvazione del quarto bilancio successivo alla nomina.

Fa parte del Consiglio di Amministrazione un membro designato dal Consiglio Generale dei Partecipanti scelto al proprio interno, tra coloro che sono in regola con i conferimenti annuali previsti.

I consiglieri possono cessare dalla carica prima della scadenza, per dimissioni, morte, impedimento o decadenza ai sensi dell'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento). Alla loro cessazione che avvenga prima della scadenza, vengono sostituiti per cooptazione esercitabile dal Consiglio di Amministrazione. Il membro subentrante cesserà dalla carica alla naturale scadenza del Consigliere al quale è subentrato.

Alla scadenza del termine del primo periodo di mandato (rispettivamente all'approvazione del secondo, terzo e quarto bilancio), il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina dei consiglieri in sostituzione di quelli il cui mandato è scaduto. Tutti i consiglieri nominati resteranno in carica fino all'approvazione del quarto bilancio successivo alla data della loro nomina. Quest'ultima norma verrà applicata anche per le nomine successive.



2 I consiglieri in carica sono rieleggibili.

3. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è suo compito approvare i regolamenti interni per la disciplina del funzionamento degli Organi, dell'organizzazione e dell'attività della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre **facoltà**, per singoli affari o attività, di nominare Commissioni, Comitati ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi. Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri ad uno o più Consiglieri Delegati.

4. Sono tra l'altro compiti del Consiglio di Amministrazione:

- a) nominare fra i propri membri il Presidente
- b) nominare due Vice Presidenti che lo sostituiscono in caso di impedimento, di assenza o di delega specifica;
- c) nominare i membri ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) deliberare le modifiche statutarie;
- e) provvedere all'amministrazione della Fondazione, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Statuto, coordinando le proprie competenze con quelle degli altri Organi della Fondazione;
- f) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio in adesione a quanto previsto dal successivo art. 24;
- g) predisporre ed approvare annualmente i bilanci della Fondazione.
- h) nominare il Presidente Onorario;
- i) nominare il Direttore Generale esplicitando funzioni e responsabilità.
- l) nominare e revocare i membri del Comitato Scientifico.

5. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella Sede della Fondazione o in qualsiasi altro luogo, scelto di volta in volta dal Presidente, purché in Italia, anche con modalità di partecipazione in collegamento audio-video ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio di previsione e per l'approvazione del Bilancio consuntivo.

2. Il Consiglio di Amministrazione oltre che dal suo Presidente potrà essere altresì convocato su richiesta allo stesso da parte di almeno due terzi dei propri membri. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato ai componenti, senza obbligo di forme specifiche, almeno tre giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione.

La presenza di tutti i componenti rende comunque valida la riunione, se pure non espressamente convocata ovvero non convocata nel rispetto delle formalità sopra prescritte.

3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano in età.

4. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale.


5. Le riunioni possono svolgersi anche in audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.



Articolo 17 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e comunque con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. In caso di assenza del Presidente, prevale il voto di chi presiede solo quando, a seguito di due votazioni, tenutesi in due distinte sedute consecutive sul medesimo oggetto, non si sia raggiunta la maggioranza prescritta per la validità della delibera. La deliberazione relativa allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio, può essere assunta solo con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio di Amministrazione. La deliberazione relativa alle modifiche al presente Statuto può essere assunta solo con il voto favorevole della maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

2. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione interviene il Presidente del Comitato Scientifico, senza diritto di voto.

Articolo 18 - Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione viene eletto nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio stesso. Resta in carica 4 (quattro) anni; cessa dalla carica per dimissioni, morte, impedimento o decadenza ai sensi dell'art. 2382 c.c..

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione

di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

3. Sono inoltre compiti del Presidente:

- * convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- * portare ad esecuzione le decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- * convocare e presiedere il Consiglio Generale dei Partecipanti.

4. Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Fondazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Articolo 19 - Presidente Onorario

Può essere nominato il Presidente Onorario tra coloro che hanno ricoperto con particolari meriti la carica di Presidente.

La carica è a tempo indeterminato e gratuita. Il Presidente Onorario interviene al Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 20 - Il Comitato Scientifico

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato Scientifico, che elabora i piani di attività culturali e di ricerca della Fondazione, fra esperti di riconosciuta competenza e autorevolezza nelle materie storiche e sociali. Tali piani dovranno essere sottoposti al Consiglio di Amministrazione per la loro approvazione.

Il Presidente del Comitato Scientifico viene eletto nella prima riunione del Comitato, con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei componenti il Comitato stesso.

Fanno parte di diritto del Comitato Scientifico i responsabili dei progetti di ricerca in corso, per il tempo della durata dei progetti stessi.

2. Il Comitato composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette membri è presieduto dal Presidente del Comitato stesso.

Il Presidente può nominare un Coordinatore del Comitato Scientifico. Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni e può essere riconfermato.

3. Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.

5. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

6. Di ogni riunione del Comitato viene redatto un verbale firmato da chi presiede e dal Segretario.

Articolo 21 - Funzioni del Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico viene convocato dal suo Presidente e svolge la seguente funzione: elaborare i progetti scientifici e culturali della Fondazione anno per anno. Si riunisce come minimo due volte l'anno: entro ottobre per programmare

l'attività dell'anno seguente, ed entro marzo per fare il bilancio dell'attività svolta nell'anno trascorso.

Articolo 22 - il Consiglio Generale dei Partecipanti


1. Il Consiglio Generale dei Partecipanti è formato dai Partecipanti della Fondazione di cui all'art. 11.
2. Gli Enti intervengono mediante un loro rappresentante all'uopo nominato.
3. La composizione del Consiglio Generale dei Partecipanti può essere rivista con cadenza annuale, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione che recepisce i nominativi dei nuovi Partecipanti ammessi.
4. Il Consiglio Generale dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione. Egli convoca il Consiglio Generale dei Partecipanti almeno una volta all'anno.
5. Le riunioni del Consiglio Generale dei Partecipanti sono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti, i quali hanno un voto indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto alla Fondazione, ed esprime i propri pareri a maggioranza dei voti dei presenti.
6. Il Consiglio Generale dei Partecipanti nomina al proprio interno il proprio rappresentante al Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta con il voto favorevole dei presenti intervenuti alla riunione convocata con specifico ordine del giorno.

Articolo 23 - il Consiglio Generale dei Partecipanti - funzioni e compiti:

1. Il Consiglio Generale dei Partecipanti ha funzioni consultive in relazione alla attività degli altri organi della Fondazione e all'utilizzo degli apporti di denaro e/o di lavoro effettuati dai suoi componenti.
2. La funzione del Consiglio Generale dei Partecipanti è quella di favorire l'apporto volontario nella vita della Fondazione di nuove risorse di qualunque tipo. E', altresì, funzione del Consiglio Generale dei Partecipanti quella di favorire l'apporto di contributi di pensiero e di soluzioni di elevato profilo professionale e di promuovere una rete di relazioni con istituzioni e soggetti esterni che, in sintonia con i valori posti a base della missione della Fondazione, siano in grado di giovare alle attività ed al prestigio della Fondazione stessa.
3. Il Consiglio Generale dei Partecipanti può formulare ogni genere di proposta al Consiglio di Amministrazione ed esprimere parere non vincolante sulle questioni che le siano sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio Generale dei Partecipanti è periodicamente informato dal Presidente della Fondazione sull'andamento delle attività della stessa o su particolari settori o vicende significative.

Articolo 24 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri



effettivi e due supplenti, di cui uno potrà essere nominato dal Ministero dei Beni culturali e gli altri nominati dal Consiglio di Amministrazione fra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali. All'atto della nomina il Consiglio d'Amministrazione determina anche il compenso spettante ai membri effettivi del Collegio dei Revisori.

2. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

3. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio esamina, in occasione della presa d'atto del bilancio le proposte di bilancio di previsione e di Bilancio consuntivo redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Allo stesso è affidato anche il controllo contabile salvo che lo stesso, per obbligo di legge o per scelta del Consiglio di Amministrazione, sia affidato ad un Revisore legale terzo o ad una società di revisione.

4. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente del Collegio dei Revisori, scelto tra i membri effettivi dello stesso. I Revisori sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Collegio dei Revisori può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle attività della Fondazione o su determinati affari.

6. Delle attività e degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio.

Articolo 25 - Scioglimento e/o trasformazione

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, e/o trasformazione della Fondazione, si fa obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che perseguano fini analoghi ovvero fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

2. In caso di liquidazione della Fondazione, spetterà al Consiglio di Amministrazione la nomina del Liquidatore.

3. I beni eventualmente concessi in uso gratuito alla Fondazione, all'atto dello scioglimento tornano nella disponibilità dei concedenti.

Articolo 26 - Norme transitorie e finali

1. Per tutte le cariche, fatta eccezione per i Revisori non spetta alcun compenso, fatta salva la rifusione delle spese vive sostenute a causa delle funzioni svolte e preventivamente autorizzate,

2. Le cariche sono fra loro incompatibili.

Articolo 27 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le

disposizioni del codice civile e le norme vigenti in materia di fondazioni.

F.to: PAOLO SCARONI

F.to: ANNA MARIA FIENGO NOTAIO (L.S.)

